



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2022-2023

Comunicato Ufficiale N.84 del 11/10/2022

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione dell'1° settembre 2022, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

7) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIOVANNI FORLETTA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA A.S.D. SPORTING BROCCOSTELLA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO ALL'ART. 40, COMMA 3, DELLE N.O.I.F., E DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING BROCCOSTELLA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 39 del 02/09/2022

A seguito della segnalazione del S.G.S. della F.I.G.C., la Procura Federale svolgeva le proprie indagini e riteneva che nel corso delle stagioni sportive 2016 – 2017 e 2019 – 2020 il signor Giovanni Forletta, all'epoca dei fatti presidente della società A.S.D. Sporting Broccostella, avesse richiesto ed ottenuto il tesseramento per la società dallo stesso rappresentata del giovane calciatore minorenni sig. Jacopo Trombetta, nato il 13.8.2006, all'epoca dei fatti residente nel Comune di Predazzo (TN) e domiciliato nel Comune di Sora (FR) presso la residenza del padre sig. Emilio Trombetta, senza che fosse comprovata la residenza del nucleo familiare di appartenenza del sopra citato calciatore da almeno 6 mesi nella Regione in cui aveva sede la società A.S.D. Broccostella, e comunque senza il preventivo parere favorevole del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica.

Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Giovanni Forletta, all'epoca dei fatti presidente della A.S.D. Sporting Broccostella, per violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto all'art. 40, comma 3, delle N.O.I.F..

Veniva altresì deferito la ASD Sporting Broccostella per responsabilità diretta.

All'udienza del 1 settembre 2022 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Lorenzo Giua, mentre nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, il sig. Giovanni Forletta fosse sanzionato con 6 mesi di inibizione e la società A.S.D. Broccostella con € 400,00 di ammenda.

Questo Tribunale Federale rileva che i fatti oggetto di incolpazione nella prospettazione accusatoria risultano inequivocabilmente provati dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale

Il sig. Giovanni Forletta, pertanto, merita di essere sanzionato con l'inibizione di quattro mesi e la società A.S.D. Sporting Broccostella con l'ammenda di euro 400,00 per responsabilità diretta, sanzioni determinate tenuto conto sia del materiale svolgersi degli eventi sia del disvalore delle condotte tenute.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Forletta Giovanni, inibizione per n.4 mesi;
- A.S.D. Sporting Broccostella, ammenda di euro 400,00.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 15 settembre 2022, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

8) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FRANCESCO VITALE, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE NON TESSERATO E IN OGNI CASO SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L'ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NELL'AMBITO E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ A.S.D. LATINA SCALO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 39, COMMA 1, E ALL'ART. 43, COMMA 1, DELLE N.O.I.F.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 55 del 16/09/2022

Il presente procedimento trae origine da una segnalazione della Delegazione provinciale di Latina LND con la quale si evidenziava la posizione irregolare di un calciatore della ASD Latina Scalo 2020 in cinque gare, tutte valevoli per il campionato giovanissimi under 14, disputate dalla suddetta Società dal 05/02/2022 al 13/03/2022.

Nel corso delle indagini la Procura Federale acquisiva la seguente documentazione:

- Referti e distinte di gara degli incontri disputati dalla ASD Latina Scalo con la ASD Agora Latina Polisportiva (05/02/2022), con U.S.Sa.Ma.Gor (20/02/2022), con ASD Cisterna Academy (26/02/2022), con ASD Atletico Lariano 1963 (06/03/2022) e con Team Nuova Florida 2005 (13/03/2022)2020;
- Foglio di censimento, per la stagione sportiva 2021-2022, della ASD Latina Scalo 2020;
- Estratto storico di tesseramento del calciatore Francesco Vitale;

Dall'attività istruttoria e dall'esame degli atti sopra indicati, emergeva che il Sig. Francesco Vitale, era risultato in posizione irregolare in quanto non tesserato per la ASD Latina Scalo 2020 nelle gare che quest'ultima aveva disputato con: la Agora Latina Polisportiva (05/02/2022), la U.S. Sa.Ma. Gor (20/02/2022), la Cisterna Academy (26/02/2022), l'Atletico Lariano 1963 (06/03/2022) e la Team Nuova Florida 2005 (13/02/2022).

Per tali motivi la Procura Federale deferiva a questo Tribunale il Sig. Francesco Vitale per violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2 del C.G.S. anche in relazione a quanto disposto dagli artt. 39 comma 1 e 43 comma 1 delle N.O.I.F.

Alla riunione indetta dal Tribunale Federale Territoriale, per il giorno 15/09/2022, svoltasi in modalità remota, era presente la Procura Federale, nonché il calciatore Vitale rappresentato dal padre.

La Procura, nella persona dell'Avv. Maurizio Gentile, riportandosi all'atto di deferimento, comunicava a questo Tribunale che era stato raggiunto un accordo con il calciatore Francesco Vitale per l'applicazione della sanzione ridotta a tre giornate di squalifica ex art. 127 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale, in via preliminare, rileva che, dagli atti istruttori, non esistono elementi idonei per prosciogliere il deferito; reputa, altresì, congrua la sanzione concordata visti gli addebiti contestati.

Pertanto, visto quanto sopra

DELIBERA

Di ritenere il deferito responsabile delle violazioni lui ascritte e, per l'effetto, di comminare allo stesso, ai sensi dell'art.127 del C.G.S., la seguente sanzione:

- Vitale Francesco, squalifica per n.3 gare.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 22 settembre 2022, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: GIAMPAOLO PINTO
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

6) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FEDERICO ASPRI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. LODIGIANI CALCIO 1972, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 62 del 23/09/2022

Con decisione pubblicata sui CC.UU. n. 278 dell'11.3.2022 quanto al dispositivo e n. 360 del 29.4.2022 quanto alle motivazioni, questo Tribunale Federale Territoriale chiedeva alla Procura Federale di svolgere accertamenti sulla condotta del sig. Federico Aspri in relazione al suo tesseramento per la società A.S.D. Lodigiani Calcio 1972.

A seguito delle indagini, la Procura riteneva che, nella vicenda che aveva portato all'annullamento del tesseramento pluriennale per la predetta società da parte del Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti, il sig. Federico Aspri avesse preso parte alle attività sportive della A.S.D. Lodigiani Calcio 1972 partecipando al campionato Juniores Elite nella stagione sportiva 2020-2021 e continuando la preparazione precampionato nella stagione sportiva 2021-2022 fino a tutto il mese di settembre 2021, nella consapevolezza di non avere perfezionato con detta società un tesseramento pluriennale con decorrenza dalla stagione sportiva 2020 - 2021 con conseguente mancata acquisizione della qualifica di "giovane dilettante" ai sensi dell'art. 32 delle N.O.I.F..

Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Federico Aspri per violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1 e 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

A seguito della fissazione dell'udienza, pervenivano al Tribunale memorie difensive da parte della difesa del deferito unitamente agli allegati.

Alla riunione del 1 settembre 2022 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Lorenzo Giua, nonché l'avv. Federico Schiavoni in rappresentanza di Federico Aspri.

Il Presidente del Tribunale, su eccezione della difesa, rilevava preliminarmente la necessità che il Collegio giudicante fosse diverso da quello che aveva deciso il precedente deferimento nei confronti della società A.S.D. Lodigiani Calcio 1972 e dei suoi dirigenti e da cui traeva origine quello odierno. Egli quindi dichiarava di astenersi e l'udienza veniva rinviata alla riunione del 15.09.2022 con sospensione dei termini di prescrizione.

A tale udienza, dinanzi il Collegio in diversa composizione rispetto al precedente procedimento, il Tribunale disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità del deferito e che, per l'effetto, il sig. Federico Aspri fosse sanzionato con nove mesi di squalifica.

La difesa dei deferiti, riportandosi alle memorie depositate, osservava come il deferito non fosse cosciente di aver sottoscritto un tesseramento pluriennale ma solo annuale e che sul relativo modulo ignoti avevano posto la sottoscrizione apocrifia della madre, come accertato dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti. Chiedeva quindi il proscioglimento riguardando fatti già oggetto di giudizio e comunque non meritevoli di condanna.

Il Tribunale Federale, preso atto che il modulo con sottoscrizione apocrifia risultava essere un "Aggiornamento di Posizione di Tesseramento", deliberava di acquisire la pratica di tesseramento per la stagione sportiva precedente, la 2019-2020, mediante il quale il calciatore si era legato alla società Pol. D. Citta di Ciampino, rinviando alla riunione del 22.9.2022. A tale udienza, le parti nulla rilevavano sul documento acquisito e si riportavano alle precedenti conclusioni.

Questo Tribunale Federale osserva che i fatti oggetto del presente procedimento ascrivibili al sig. Federico Aspri risultano provati dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale e, pertanto, egli merita di essere sanzionato.

Preliminarmente occorre rilevare che la decisione della Sezione Tesseramenti del Tribunale Federale Nazionale fa stato nel presente procedimento solo in relazione alla nullità del vincolo pluriennale e alla dichiarata falsità della sottoscrizione della sig.ra Stefania Sempliciotti sul relativo modulo, esulando dalla competenza di tale Giudice Federale l'accertamento di condotte disciplinarmente rilevanti.

Sempre preliminarmente, risulta poi che la Procura Federale non sia incorsa in alcuna decadenza, avendo tempestivamente svolto le proprie indagini a seguito della segnalazione di questo Tribunale Federale Territoriale.

Venendo al merito della questione, è documentalmente provato che il sig. Federico Aspri, all'epoca diciassettenne, avesse avuto la coscienza di sottoscrivere un vincolo pluriennale.

Sul modulo di aggiornamento di posizione relativo al tesseramento con la società A.S.D. Lodigiani Calcio 1972, infatti, è barrata la casella "Vincolo Pluriennale" e detto documento è firmato dal sig. Aspri e dal padre, come peraltro confermato dal ricorso dinanzi il Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti prodotto dalla difesa del deferito. Proprio in virtù di tale impegno ultrannuale, peraltro, il sig. Aspri ha potuto conseguire la qualifica di "giovane dilettante".

La consapevolezza della pluriannualità del vincolo è altresì confermata dal fatto, esposto in sede di audizione davanti la Procura dal presidente della A.S.D. Lodigiani Calcio 1972, che il calciatore dopo il primo anno di militanza avesse iniziato a svolgere la propria preparazione sempre con tale società, dando addirittura disponibilità a partecipare ad un torneo internazionale UEFA da disputarsi a Valencia nel successivo mese di ottobre.

Lo stesso deferito afferma in sede di audizione con la Procura Federale che proprio a ottobre, avendo deciso di non rimanere alla Lodigiani, aveva cercato di arrivare a un accordo con il Presidente per lo svincolo. Solo perché non raggiungeva un accordo in tal senso, egli si rivolgeva alla Sezione Tesseramenti, facendo valere l'apocrifia della sottoscrizione della madre, sig.ra Stefania Sempliciotti, posta sul modulo.

È evidente che un calciatore che riteneva che il suo vincolo fosse scaduto perché annuale, non avrebbe fatto la preparazione con la squadra da cui avrebbe dovuto ritenersi libero, né avrebbe chiesto un accordo per svincolarsi.

Il sig. Aspri quindi ben sapeva sia che il tesseramento fosse pluriennale sia che il relativo modulo non era stato sottoscritto dalla madre, avendolo firmato e quindi contribuito a formarlo: ciò dimostra la piena consapevolezza dell'irregolarità del proprio tesseramento, necessitando le firme di entrambi i genitori in caso di vincolo pluriennale come stabilito dall'art. 39 delle N.O.I.F..

Egli, peraltro, era all'epoca dei fatti un giocatore quasi maggiorenne e quindi con capacità di discernimento tale da rendersi pienamente conto dello svolgersi dei fatti.

Tutto ciò appare sufficiente per dichiarare la responsabilità disciplinare del deferito per la quale la sanzione proposta dalla Procura risulta adeguata, tenendo conto dell'entità e del disvalore dell'infrazione accertata.

A ben vedere, infatti, con il suo comportamento il sig. Aspri ha contribuito a realizzare un tesseramento irregolare, che avrebbe potuto determinare non solo l'invalidità delle gare a cui aveva preso parte, ma dell'intero campionato da egli giocato.

Il Tribunale, tuttavia, tenuto conto della prospettiva difensiva secondo cui il calciatore non aveva mai inteso sottoscrivere un vincolo pluriennale ed essendo il relativo documento un "Aggiornamento di Posizione", riteneva utile visionare il modulo del precedente tesseramento del sig. Federico Aspri con la società Pol. D. Citta di Ciampino.

Solo tramite detto documento – non prodotto dalla difesa – avrebbe potuto esservi un principio di prova sulla non conoscenza da parte del deferito delle modalità di sottoscrizione di un vincolo pluriennale tale da ingenerare un dubbio sulle circostanze di fatto altrimenti inequivocabilmente accertate.

Il modulo trasmesso dalla Segretaria del C.R. Lazio, tuttavia, attesta come anche il precedente tesseramento per la stagione sportiva 2019-2020 contenesse un vincolo pluriennale dal quale, peraltro, il sig. Aspri si liberava il 30.6.2020 con accordo ex art. 108 NOIF, come riportato nella nota di trasmissione. Egli dunque era ben conscio delle modalità di sottoscrizione di un tesseramento pluriennale e degli effetti di tale impegno, tanto che si era liberato con un accordo di svincolo e aveva acquisito già dalla stagione precedente la qualifica di "giovane dilettante".

Ma c'è di più. Anche nel modulo di tesseramento con la Pol. D. Citta di Ciampino, infatti, è presente una sottoscrizione della sig.ra Stefania Sempliciotti ed essa ha segno grafico del tutto

simile a quella posta sul modulo di tesseramento dell'anno successivo con la A.S.D. Lodigiani Calcio 1972 che la Sezione Tesseramenti ha dichiarato apocrifa. Essa, di converso risulta assolutamente difforme da quella della madre del calciatore in calce al ricorso proprio dinanzi la Sezione Tesseramenti, sottoscritto anche dal patrocinatore del sig. Aspri e che pertanto deve ritenersi autentica.

Emerge quindi nitoreo che la sottoscrizione apocrifa dei documenti debba necessariamente provenire dalla sfera del calciatore, proprio perché i due moduli sono relativi al tesseramento con due diverse società calcistiche.

Ben potrebbe ritenersi che il calciatore abbia approfittato dell'indulgenza delle dirigenze che permettevano la sottoscrizione di un genitore non in loro presenza per apporre una firma apocrifa e liberarsi in caso di contrasti o di mancato assenso allo svincolo, facendo appunto valere tale falsità.

E d'altronde il presidente della A.S.D. Lodigiani Calcio 1972 sentito dalla Procura ha esposto come il colloquio tenuto nell'ottobre 2021 con il deferito fosse relativo alla pretesa di un rimborso spese e che, solo a seguito di risposta negativa, veniva avanzata la richiesta di svincolo dal calciatore che poi gli comunicava che il tesseramento era invalido in quanto la firma della madre era apocrifa.

Appare necessario, quindi, che la Procura Federale accerti l'esistenza di eventuali condotte disciplinarmente rilevanti poste in essere dal calciatore Federico Aspri in relazione al suo tesseramento per la società Pol. D. Citta di Ciampino nella stagione sportiva 2019-2020 e al successivo accordo di svincolo con tale società, atteso che la sottoscrizione della madre sig.ra Stefania Sempliciotti sul relativo modulo di tesseramento appare apocrifa e proveniente dalla sfera del calciatore – essendo sovrapponibile a quella posta sul modulo di tesseramento per la stagione sportiva 2020-2021 con la A.S.D. Lodigiani Calcio 1972 e dichiarata falsa dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti – appurando altresì se tale condotta fosse preordinata al fine di ottenere lo svincolo, anche mediante la verifica di eventuali pressioni per il raggiungimento dell'accordo ex art. 108 N.O.I.F..

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere il deferito responsabile delle violazioni lui ascritte e, per l'effetto, di comminare la seguente sanzione:

- Aspri Federico, squalifica per n.9 mesi.

Di trasmettere altresì gli atti alla Procura Federale, per gli accertamenti di cui in motivazione.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Giampaolo Pinto

Publicato in Roma l'11 ottobre 2022

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli